

Mediazione e processo

- > Opposizione D.I.
- > Presenza effettiva delle parti ed effettività del tentativo di conciliazione
- > Motivi della mancata partecipazione
- > Obbligatorietà della proposta del mediatore
- > Termini per l'eccezione ed il rilievo officioso
- > Sanzioni per mancata attivazione o partecipazione
- > Mediazione e riconvenzionali e domande di terzi
- > Sfratto e mediazione
- > Mediazione e competenza territoriale organismo
- > Mediazione e appello
- > Mediazione e cumulo di domande
- > Dichiarazioni rese in mediazione
- > Mediazione ex officio dopo CTU
- > Mediazione ex officio e quesiti di CTU da disporre se mancato accordo
- > Mediazione ex officio e famiglia
- > Mediazione ex officio e proposta conciliativa
- > Mediazione ex officio e termine di 15 giorni fissato
- > Mediazione ex officio e prescrizioni al mediatore
- > Compensi avvocato in mediazione
- > Patrocinio a spese dello Stato
- > Consulenza tecnica in mediazione e processo

Effettività della mediazione: questioni problematiche

- > La parte deve comparire personalmente nel procedimento di mediazione?
- > Se e quando si può delegare un altro soggetto?
- > Quest'ultimo può essere una persona diversa dall'avvocato che assiste la parte durante la procedura?
- > Il tentativo di conciliazione deve essere effettivo?

La parte deve comparire personalmente nel procedimento di mediazione?

- ☒ L'art.8 D.Lgs. n. 28/2010 prevede che «al primo incontro e agli incontri successivi fino al termine della procedura le parti devono partecipare con l'assistenza dell'avvocato». La norma sottende la volontà di favorire la comparizione personale della parte, da intendersi come indefettibile ed autonomo centro di imputazione e valutazione di interessi.
- ☒ Per molti Tribunali il tentativo di mediazione non può considerarsi una mera formalità da assolversi con la sola partecipazione dei difensori all'incontro preliminare informativo che normalmente non è mediazione attiva, essendo evidente che i difensori sono già a conoscenza delle informazioni che darà il mediatore sul contenuto e le finalità della procedura di mediazione, come istituita dal D.Lgs. 28/2010 e integrata dalla L. 98/2013. Si ritiene quindi necessaria la partecipazione delle parti personalmente o dei rispettivi procuratori speciali a conoscenza dei fatti e muniti del potere di conciliare e dei rispettivi difensori ([Trib. Pavia, 26.9.2016](#); [Trib. Roma, sent. 14194/16 del 14.7.2016](#); [Trib. Roma 4.4.2016 e 23.2.2017](#); [Corte Appello Firenze 1.10.2015](#); [Trib. Caltanissetta 26.8.2016](#); [Trib. Palermo 23.12.2016](#); [Trib. Napoli nord 6.2.2017](#)). Non basta un semplice incontro preliminare tra i soli difensori delle parti, ancorché muniti di procura speciale per la partecipazione alla mediazione, dal momento che nella detta procedura la funzione del legale è di mera assistenza alla parte comparsa ([Trib. Milano 27.4.2016](#); [Trib. Pavia 6.1.2016](#); [Trib. Napoli nord 6.2.2017](#); [Trib. Palermo 23.12.2016](#)).

La parte può delegare un altro soggetto?

- ☒ La soluzione della richiesta della presenza effettiva delle parti è maggiormente in linea, per quanto sopra chiarito, con la lettera e la ratio delle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 28/2010, il cui tessuto normativo è

finalizzato ad ottenere, in vista di un'utile soluzione extragiudiziale della controversia, un confronto effettivo tra le parti ed a far emergere i loro concreti interessi davanti al mediatore. L'art. 5 D.Lgs. n. 28/2010 fa riferimento soltanto alla funzione di assistenza del difensore e non anche a quella di rappresentanza, dando quindi per presupposta la presenza degli assistiti e per scontato che la parte ed il difensore siano due soggetti diversi. La possibilità di conferire una procura di carattere sostanziale ad altra persona va quindi limitata ai soli casi di accertata impossibilità di comparire personalmente. È questo il caso, ad esempio, del legale rappresentante di una società di grandi dimensioni o del soggetto affetto da gravi patologie o residente all'estero.

Non basta il solo avvocato anche se con procura speciale

L'esplicito riferimento operato dalla legge (art.8) alla circostanza che *"...al primo incontro e agli incontri successivi fino al termine della procedura le parti devono partecipare con l'assistenza dell'avvocato"* implica la volontà di favorire la comparizione personale della parte quale indefettibile e autonomo centro di imputazione e valutazione di interessi;

Il comma 1 dell'art. 8 lessicalmente scinde la presenza della parte (personalmente) da quella del difensore per la partecipazione agli incontri di mediazione. Entrambi devono congiuntamente partecipare al primo incontro ed a quelli successivi (*"le parti devono partecipare con l'assistenza dell'avvocato"*).

Non avrebbe d'altro canto senso logico prevedere l'attività informativa che il mediatore è tenuto ad esplicitare in sede di primo incontro se non in un'ottica informativa a beneficio della parte personalmente comparsa, posto che il difensore, in quanto mediatore di diritto e titolare degli obblighi informativi ex art. 4, comma 3, nei confronti del cliente, non abbisogna di informazione su funzione e modalità di svolgimento della mediazione.

Per espressa volontà del legislatore, il mediatore nel primo incontro chiede alle parti di esprimersi sulla "possibilità" di iniziare la procedura di mediazione, vale a dire sulla eventuale sussistenza di impedimenti all'effettivo esperimento della mediazione e non sulla volontà delle parti, dal momento che in tale ultimo caso si tratterebbe, nella sostanza, di mediazione non obbligatoria bensì facoltativa e rimessa al mero arbitrio delle parti medesime con evidente, conseguente e sostanziale *interpretatio abrogans* del complessivo dettato normativo e assoluta dispersione della sua finalità esplicitamente deflattiva (*Trib. Palermo 23.12.2016; Trib. Siracusa 30.3.2016; Trib. Napoli nord 6.2.2017; Trib. Roma 23.2.2017; Trib. Pavia 20.1.2017*).

Presupposti:

Presenza degli assistiti. La parte ed il difensore sono due soggetti diversi

La possibilità di conferire una procura di carattere sostanziale ad altra persona (diversa dall'avvocato con funzione di assistenza) va quindi limitata alle sole ipotesi di accertata impossibilità di comparire personalmente.

Art. 5 D.Lgs. n. 28/2010: fa riferimento soltanto alla funzione di assistenza del difensore e non anche a quella di rappresentanza.

Le istanze sottese all'introduzione dell'istituto della mediazione quale strumento di risoluzione in via stragiudiziale delle controversie finalizzato al raggiungimento di un accordo amichevole di definizione della controversia (ex art. 8, comma 3, del d.lgs. n. 28/2010) verrebbero frustrate ove fosse riconosciuto al difensore l'ulteriore potere di rappresentare la parte. Il mediatore dovrebbe recepire le esigenze e gli interessi personali delle parti così da condurre le stesse ad una conciliazione amichevole che rappresenti il frutto di un percorso intrapreso insieme, possibilità che verrebbe meno ove il ruolo di co-protagonista nella composizione della lite fosse rivestito dal difensore. Peraltro l'avvocato può non essere a conoscenza di tutti gli interessi, anche estranei alla specifica vicenda oggetto della controversia, che possano rivestire un ruolo all'interno della procedura di mediazione nell'iter di formazione di una possibile soluzione conciliativa.

GIURISPRUDENZA**Trib. Modena 2.5.2016**

Anche in questo provvedimento si afferma la necessità che siano presenti le parti personalmente assistite dal difensore, non essendo sufficiente che compaia unicamente il difensore nella veste di delegato della parte (così anche [Trib. Bologna 5 giugno 2014](#)).

Tuttavia, nel caso di specie (in cui era comparso personalmente l'attore con il suo avvocato, mentre per il convenuto chiamato in mediazione era comparso unicamente l'avvocato con delega e non la parte personalmente) si è disposto un nuovo incontro di mediazione, ritenendosi allo stato non integrata la condizione di procedibilità della domanda.

In realtà, inviate le parti in mediazione, il giudice dovrà dichiarare l'improcedibilità della domanda se non compare personalmente l'istante (o se questi addirittura non presenta la domanda di mediazione dopo l'ordine giudiziale), soggetto al quale andrà pure comminata la sanzione per mancata ingiustificata comparizione. Analogamente, se non compare personalmente in mediazione il chiamato, la detta sanzione andrà applicata a quest'ultimo, senza alcuna conseguenza relativamente alla procedibilità della domanda se l'istante è comparso.

Regime della presenza delle parti: ambito di applicazione

- ☒ Mediazione obbligatoria, ossia a quella prevista *ex lege* (anche se qui, come detto, la comparizione personale è esigibile limitatamente al primo incontro, dopo il quale la condizione di procedibilità si ha per formata ex art. 5, comma 2 bis, D.Lgs. n. 28/2010)
- ☒ Mediazione disposta *ex officio iudicis*
- ☒ In entrambi i casi, invero, il giudice deve verificare se si sia formata una buona condizione di procedibilità secondo quelli che sono i requisiti delineati, alla luce di un'interpretazione sistematica e funzionalistica, dal D.Lgs. n. 28/2010

Mancata comparizione delle parti: conseguenze

- ☒ Sanzione, art. 8 co. 4 bis D.Lgs. n. 28/2010: «Dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione, il giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell'articolo 116, secondo comma, del codice di procedura civile. Il giudice condanna la parte costituita che, nei casi previsti dall'articolo 5, non ha partecipato al procedimento senza giustificato motivo, al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio.»
- ☒ Inviata le parti in mediazione, il giudice dovrà dichiarare l'improcedibilità della domanda se non compare personalmente l'istante (o se questi addirittura non presenta la domanda di mediazione dopo l'ordine giudiziale), soggetto al quale andrà pure comminata la sanzione per mancata ingiustificata comparizione ([Trib. Roma 23.2.1017](#), [Trib. Palermo 23.12.2016](#); [Trib. Caltanissetta 26.8.2016](#); [Trib. Pavia 20.1.2017](#)).
- ☒ Analogamente, se non compare personalmente in mediazione il chiamato, la detta sanzione andrà applicata a quest'ultimo, senza alcuna conseguenza relativamente alla procedibilità della domanda se l'istante è comparso ([Trib. Palermo 23.12.2016](#); [Trib. Caltanissetta 26.8.2016](#); [Trib. Roma 26.5.2016](#)).
- ☒ In altri termini, al di fuori dei casi in cui può considerarsi ammissibile la procura speciale per accertata impossibilità di una delle parti di comparire personalmente, deve ritenersi che in caso di mancata comparizione personale dell'attore la sua domanda giudiziale non sarà sorretta da una buona condizione di procedibilità e potrà valutarsi l'applicabilità della disposizione sulla sanzione di cui al comma 4 bis dell'art. 8 del D.Lgs. n. 28/2010. La medesima sanzione potrà essere applicata se non comparirà il convenuto senza giustificato

motivo. Sulla necessaria dualità di tali soggetti v. anche [Trib. Pavia, Sez. III, 18 maggio 2015](#), [Trib. Napoli nord 6.2.2017](#); [Trib. Palermo 23.12.2016](#).

Quando inviare le parti in mediazione e quando emettere la sentenza di improcedibilità?

- ☒ Una soluzione che non sembra in linea con le disposizioni del D.Lgs. n. 28/2010 e con le loro finalità è quella contenuta in alcuni provvedimenti che, constatata la mancata ed ingiustificata presenza effettiva delle parti, dichiara improcedibile la domanda invece di assegnare alle parti un nuovo termine per la reiterazione della procedura di mediazione.
- ☒ La motivazione di questa scelta è quella ([v. ord. del 9 marzo 2015 del Trib. Vasto](#)) per cui “la norma dell’art. 5, comma 1-bis, D. Lgs. n. 28/10, che impone al giudice l’obbligo di assegnare alle parti il termine per la presentazione della domanda di mediazione e di fissare la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all’art. 6, si applica soltanto al caso in cui la mediazione è già iniziata ma non si è ancora conclusa e al caso in cui essa non è stata affatto esperita, ma non anche alla diversa ipotesi (come quella in esame) in cui la mediazione è stata tempestivamente introdotta e definita, ma in violazione delle prescrizioni che regolano il suo corretto espletamento”.
- ☒ In realtà, al mancato espletamento della procedura va equiparata l’ipotesi del mancato regolare espletamento della stessa. In entrambi i casi deve ritenersi non formata una buona condizione di procedibilità, con la conseguenza che il giudice deve assegnare un termine per depositare l’istanza di mediazione, a nulla rilevando che sia stato concluso un procedimento irregolarmente svoltosi.
- ☒ La differenza che deve farsi non è tra procedura irregolare e procedura mancante o con termine finale non scaduto, ma tra il verificarsi di questi casi prima del rilievo officioso e il verificarsi delle medesime ipotesi dopo che il giudice ha inviato le parti in mediazione.
- ☒ Invero, se la mediazione è mancata o non si è ultimata o è stata irregolarmente svolta il giudice non potrà che accertare che non si è ben formata la condizione di procedibilità e dovrà mandare le parti in mediazione. Diversamente, quando il giudice ha già disposto che le parti instaurino il procedimento di mediazione indicando pure la necessità della loro comparizione personale, se le parti non hanno rispettato il provvedimento giudiziale non introducendo il procedimento o non esperendolo regolarmente (ad esempio tramite comparizione personale), non si potrà inviarli nuovamente in mediazione poiché diversamente opinando tale meccanismo potrebbe ripetersi all’infinito.
- ☒ In particolare, inviate le parti in mediazione, il giudice dovrà dichiarare l’improcedibilità della domanda se non compare personalmente l’istante (o se questi addirittura non presenta la domanda di mediazione dopo l’ordine giudiziale), soggetto al quale andrà pure comminata la sanzione per mancata ingiustificata comparizione. Analogamente, se non compare personalmente in mediazione il chiamato, la detta sanzione andrà applicata a quest’ultimo, senza alcuna conseguenza relativamente alla procedibilità della domanda se l’istante è comparso.

Natura della sanzione

- ☒ Natura sanzionatoria della misura: il pagamento non viene ordinato in favore dell’attore ma in favore dello Stato.
- ☒ Se non viene addotta alcuna ragione della mancata partecipazione o se il motivo fatto valere non è ritenuto dal giudice giustificato la condanna è automatica; la legge non attribuisce al giudice alcun potere discrezionale.
- ☒ Il “può” è impiegato nella prima parte del comma 4 bis a proposito degli argomenti di prova, ma non anche per l’applicazione della sanzione economica.

Sanzioni per ingiustificata mancata partecipazione

- ☒ In vari provvedimenti (v. Trib. Mantova 14.6.2016; Trib. di Torre Annunziata 7.5.2016; Trib. Vasto 23.4.2016; Trib. Termini Imerese, 09/05/2012; Trib. Mantova, 22/12/2015) si effettua in corso di causa, e quindi prima della sentenza, la condanna della parte costituitasi in giudizio ma non comparsa senza giustificato motivo all'incontro fissato dall'organismo di mediazione designato (art. 8 co. 4 bis del d. lgs. 28/2010, norma questa che prevede una sanzione per tale comportamento prescindendo del tutto dall'esito della causa).
- ☒ Si valorizza il fatto che l'art. 8 co. 4 bis del D. lgs. 28/2010 non indica la forma del provvedimento con la quale la sanzione deve essere irrogata. Basta che non vada istruito il motivo della mancata partecipazione.
- ☒ E la mancata partecipazione alla mediazione disposta ex officio della parte convocata determina in capo a quest'ultima una sanzione anche in caso di successiva vittoria in giudizio (così per l'Assicurazione terza chiamata in giudizio in un caso di colpa medica Trib. Roma sent. 23.6.2016).

Quali sono i motivi che giustificano la mancata comparizione?

- ☒ L'onerosità della mediazione non è un giustificato motivo (Trib. Mantova 22.3.2016)
- ☒ E la ritenuta infondatezza della domanda della controparte?

E se manca l'avvocato?

La domanda è improcedibile, posto che il procedimento di mediazione esperito senza l'assistenza dell'avvocato non può considerarsi validamente esperito, essendo necessaria, per espressa previsione legislativa, l'assistenza di un avvocato per la validità del procedimento stesso (v. Trib. Torino 30.3.2016).

Effettività del tentativo di conciliazione

- ☒ La procedura di mediazione può consistere nel primo incontro in una semplice dichiarazione delle parti di non volere procedere oltre con lo svolgimento dell'iter mediativo?
- ☒ Il primo incontro non può esaurirsi in una mera attività informativa: i difensori sono già a conoscenza delle informazioni che darà il mediatore sul contenuto e le finalità della procedura di mediazione.

Tentativo di conciliazione

- ☒ Spesso si ritiene che in caso di incontro meramente informativo non può dirsi svolta la mediazione attiva disposta con la mediazione ex officio e non può considerarsi sussistente la condizione di procedibilità (Trib. Pavia, 26.9.2016; Trib. Roma, sent. 14194/16 del 14.7.2016; Trib. Siracusa 11.4.2016; Corte Appello Firenze 1.10.2015; Trib. Palermo 23.12.2016; Trib. Nuoro 28.6.2016).
- ☒ L'impossibilità di procedere oltre l'incontro informativo implica la sussistenza di concreti impedimenti all'effettivo esperimento della procedura.
- ☒ È da escludere che l'impossibilità possa coincidere con la mera volontà delle parti di non dare inizio alla mediazione (Trib. Palermo; Trib. Roma 28.4.2016).

Impedimenti e volontà delle parti

- ☒ Nel primo incontro il mediatore chiede alle parti di esprimersi sulla "possibilità" di intraprendere la procedura di mediazione: egli deve verificare l'eventuale sussistenza di impedimenti all'effettivo esperimento della mediazione;

- ☒ Il mediatore non verifica la volontà delle parti: in tale ultimo caso si tratterebbe di mediazione non obbligatoria bensì facoltativa, come tale rimessa al mero arbitrio delle parti medesime con evidente, *interpretatio abrogans* del dettato normativo nonché con dispersione della sua finalità esplicitamente deflattiva.
- ☒ Nell'ipotesi - teorica - di manifestazione di volontà contraria alla mediazione, anche ad opera di una sola parte, vi sarebbe un aborto legale della mediazione
- ☒ Se si ritiene che ogni parte può impedire fin dall'inizio l'effettivo svolgimento del procedimento di mediazione, ognuno dei partecipanti sarebbe titolare di un diritto potestativo alla chiusura del procedimento e gli altri sarebbero tutti in una posizione di soggezione.
- ☒ Diritto potestativo spesso esercitato: è stato aggiunto il comma 5 ter dell'art. 17 del D.Lgs. n. 28/2010, secondo cui nel caso di mancato accordo all'esito del primo incontro nessun compenso è dovuto per l'organismo di mediazione.

Ipotesi di impossibilità di mediazione effettiva

L'inesistenza di una delibera che autorizza l'amministratore di condominio a stare in mediazione (così come previsto dalla L. n. 220/2012) o l'inesistenza di un'autorizzazione del giudice tutelare se a partecipare alla mediazione deve anche essere un minore ovvero l'assenza di uno dei litisconsorti necessari.

Conseguenze della mancata partecipazione e del mancato tentativo effettivo

- ☒ Se non partecipa l'istante o è anche a lui addebitabile il mancato effettivo tentativo di conciliazione, allora la domanda non sarà procedibile (v. Trib. Caltanissetta 26.8.2016 e Trib. Pavia 20.1.2017 con riferimento all'opponente nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo).
- ☒ Tale improcedibilità determina nuovo invio delle parti in mediazione o sentenza di improcedibilità (Trib. Vasto e GdP Nocera Inferiore 17.3.2016);
- ☒ Se però l'istante sia presente personalmente ed intenda procedere oltre l'incontro informativo e sia la parte convocata (il convenuto nella causa) a dichiarare l'impossibilità di proseguire oltre il primo incontro, allora, sempre che sussista la relativa verbalizzazione, non vi sarà l'improcedibilità della causa, bensì, ove il diniego non risulti giustificato, la possibile applicazione a carico del convocato/convenuto delle sanzioni (v. Trib. Roma 26.5.2016; Trib. Roma 28.4.2016; Trib. Palermo 23.12.2016).

Oneri del mediatore

- ☒ Se il tentativo di conciliazione deve essere effettivo anche nel primo incontro, allora il mediatore non deve limitarsi a verbalizzare quali soggetti sono presenti e con quali poteri – il che è doveroso sempre – ma deve verbalizzare anche quale parte dichiara di non voler o poter proseguire la mediazione e quali siano gli ostacoli oggettivi che impediscono la prosecuzione della mediazione. Il giudice lo invita a fare questa verbalizzazione con il provvedimento che dispone la mediazione (Trib. Pavia, 26.9.2016; Trib. Milano 27.4.2016; Trib. Lecco 13.4.2016; Trib. Santa Maria Capua Vetere 22.2.2016; Trib. Ascoli Piceno);
- ☒ Con la sua verbalizzazione il mediatore dovrebbe consentire di comprendere quale mediazione ha svolto nel primo incontro. Solo in questo modo il giudice è messo in condizione di valutare se la condizione di procedibilità si è avverata e adottare le conseguenti determinazioni processuali.

Avvisi e inviti del giudice

- ☒ In diversi provvedimenti si avvisano le parti che dovranno essere presenti dinanzi al mediatore personalmente e con l'assistenza legale di un avvocato iscritto all'Albo e che la mancanza (o il rifiuto) di partecipazione personale delle parti senza giustificato motivo agli incontri di mediazione può costituire, per la parte attrice, causa di improcedibilità della domanda e, in ogni caso, per tutte le parti costituite, presupposto per l'irrogazione – anche nel corso del giudizio – della sanzione pecuniaria prevista dall'art. 8, comma 4 bis, D. Lgs. n. 28/10, oltre che fattore da cui desumere argomenti di prova, ai sensi dell'art. 116, secondo comma, c.p.c. ([Trib. Ascoli Piceno](#); [Trib. Roma 4.4.2016](#); [Trib. Verona 21.9.2015](#)).
- ☒ Soprattutto in relazione alla mediazione ex officio le parti sono state avvisate con il provvedimento che dispone la mediazione che in caso di mancato avvio della mediazione attiva la domanda giudiziale sarebbe stata ritenuta improcedibile e che in caso di mancata regolare partecipazione alla mediazione sarebbe stata applicata la sanzione prevista dall'art. 8, co. 4 bis, D.Lgs. 28/2010 ([Trib. Pavia, 26.9.2016](#); [Trib. Roma, sent. 14194/16 del 14.7.2016](#); [Corte Appello Firenze 1.10.2015](#)).
- ☒ Si invitano poi le parti a produrre copia dei verbali degli incontri di mediazione e a comunicare all'Ufficio l'esito della procedura di mediazione con nota da depositare in Cancelleria, almeno 10 giorni prima dell'udienza successiva, la quale dovrà contenere informazioni in merito all'eventuale mancata partecipazione delle parti personalmente senza giustificato motivo, agli eventuali impedimenti di natura pregiudiziale che abbiano impedito l'effettivo avvio del procedimento di mediazione ed ai motivi del rifiuto della proposta di conciliazione formulata dal mediatore ([Trib. Vasto 15.6.2016](#); [Trib. Siracusa 30.3.2016](#); [Trib. Firenze 30.6.2014](#)).

Alcune considerazioni

- ☒ Correttamente si pone a carico del mediatore, che deve attivarsi per garantire il regolare espletamento del procedimento di mediazione, l'onere di porre in essere ogni iniziativa idonea ad assicurare la presenza personale delle parti. In questo senso egli può rinviare ad altra data il primo o gli altri incontri in assenza di una delle parti o può sollecitare l'avvocato della parte assente a far comparire il suo assistito al successivo incontro. Ciò che va chiarito, comunque, è che un buon mediatore può indurre e sollecitare la partecipazione personalissima delle parti (ove ciò appaia utile ed opportuno), ma il giudice non può imporgli un tale comportamento (solo al più sollecitabile, come ha fatto il Tribunale di Vasto). La libertà del mediatore nella conduzione degli incontri è essenziale.
- ☒ È giusto poi, in conseguenza della prevista presenza effettiva delle parti, che il giudice precisi al mediatore che egli è tenuto a dare atto a verbale che, nonostante le iniziative adottate, la parte a ciò invitata non ha inteso partecipare personalmente agli incontri né si è determinata a nominare un suo delegato (diverso dal difensore) per il caso di assoluto impedimento a comparire. Nella fase preliminare del procedimento di mediazione (peraltro non avente esigenze di riservatezza) si valuta tra le parti la sussistenza delle condizioni per "entrare" nella mediazione e l'incastro tra mediazione e processo attraverso le condizioni di procedibilità esige una verbalizzazione puntuale di questa fase, verbalizzazione che ricade nella responsabilità del mediatore, che decide come e cosa si debba o si possa verbalizzare.
- ☒ Bene viene fatto, quindi, quando si invitano le parti a produrre copia dei verbali degli incontri di mediazione ed a comunicare all'Autorità giudiziaria l'esito della procedura di mediazione con nota da depositare in Cancelleria contenente informazioni sull'eventuale mancata partecipazione delle parti personalmente senza giustificato motivo, sugli eventuali impedimenti di natura pregiudiziale o preliminare che abbiano impedito l'effettivo avvio

del procedimento di mediazione, nonché sui motivi del rifiuto dell'eventuale proposta di conciliazione formulata dal mediatore (circostanza rilevante ai fini della regolamentazione delle spese processuali).

Prescrizioni del Giudice

In alcune ordinanze si invita il Mediatore ad adottare ogni opportuno provvedimento finalizzato ad assicurare la presenza personale delle parti e si prescrive che in caso di effettivo svolgimento della mediazione che non si concluda con il raggiungimento di un accordo amichevole, il Mediatore provveda comunque alla formulazione di una proposta di conciliazione, anche in assenza di una concorde richiesta delle parti. (Trib. Vasto e Trib. Ascoli Piceno).

Trib. Vasto sull'obbligatorietà della proposta conciliativa del mediatore

- ☒ Trib. Vasto 15.6.2016
- ☒ Con una precedente ordinanza del 14.7.2015 il giudice aveva statuito che, in caso di effettivo svolgimento della mediazione che non si fosse concluso con il raggiungimento di un accordo amichevole, il mediatore avrebbe dovuto comunque provvedere alla formulazione di una proposta di conciliazione, anche in assenza di una concorde richiesta delle parti. Tuttavia, il mediatore – «contravvenendo ad una puntuale prescrizione del giudice» (così si legge nell'ordinanza del 15.6.2016) – ha immotivatamente omesso di formulare la propria proposta conciliativa, limitandosi a dichiarare chiuso il procedimento di mediazione con esito negativo;
- ☒ Il Giudice ha quindi ritenuto che la procedura di mediazione non fosse stata ritualmente svolta, essendo stato «omesso un passaggio cruciale e ineludibile, che connota la natura stessa dell'attività del mediatore (vieppiù alla luce della riforma introdotta dal D.L. 21.06.2013 n. 69, a seguito del quale la mediazione, all'art. 1, comma 1°, lett. a), non viene più definita come «l'attività, comunque denominata, svolta da un terzo imparziale e analizzata ad assistere due o più soggetti, sia nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, sia nella formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa», bensì come «l'attività [...] per la composizione di una controversia, anche con formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa») e senza il quale al giudice è preclusa la possibilità di compiere le valutazioni ad esso spettanti, ai sensi dell'art. 13 D. Lgs. n. 28/10»;
- ☒ Poiché quindi la procedura di mediazione doveva essere completata con la formulazione di una proposta conciliativa da parte del mediatore, in ottemperanza alle direttive impartite dal giudice con l'ordinanza del 14.7.2015, il Giudice ha disposto che le parti provvedessero, senza oneri economici aggiuntivi (venendo in questione un'omissione del mediatore), a riattivare la procedura di mediazione innanzi allo stesso mediatore che l'aveva precedentemente condotta, affinché il mediatore formulasse una proposta di conciliazione, ai sensi dell'art. 11 del D. Lgs. n. 28/10, anche in assenza di una concorde richiesta delle parti.

Considerazioni sull'obbligatorietà della proposta conciliativa del mediatore

- ☒ Non si condivide la prescrizione, per il caso di effettivo svolgimento della mediazione senza il finale raggiungimento di un accordo, che il mediatore formuli comunque una proposta di conciliazione anche in assenza di una concorde richiesta delle parti.
- ☒ Poiché è solo nel caso in cui sussista una tale ultima richiesta che il mediatore è tenuto ad avanzare una proposta di conciliazione, non è possibile prescrivere che egli lo faccia al di fuori dei casi previsti per legge. Al mediatore, che neppure è un ausiliario del giudice, non possono rivolgersi prescrizioni non previste da disposizioni di legge. Pur essendovi stretti collegamenti tra mediazione e processo, tuttavia il mediatore conserva la sua autonomia rispetto all'organo giudicante. Non è il giudice che lo nomina e non vi è un rapporto

diretto tra giudice e mediatore. La mediazione - anche quella per ordine del giudice - è extragiudiziale e quindi si svolge in un contesto che è fuori dal diretto controllo del giudice. Al più il mediatore può essere dal giudice invitato ([come ha fatto il Trib. Siracusa 5 luglio 2015](#)) a formulare una proposta conciliativa o ad attivare altre buone prassi.

Indicazioni sull'organismo e sul suo regolamento

- ☒ Non è condivisibile l'invio in mediazione operato dal Tribunale di Vasto (con l'ord. 23 giugno 2015) prevedendo che le parti possano rivolgersi soltanto ad un organismo di mediazione il cui regolamento non contenga clausole limitative della facoltà del mediatore di formulare una proposta conciliativa, come la subordinazione dell'esercizio di tale facoltà alla previa richiesta congiunta di tutte le parti.
- ☒ Una condizione di tale natura, che esclude il possibile ricorso ad organismi in conseguenza della presenza nei loro regolamenti di clausole del tutto legittime secondo le attuali previsioni normative, non pare imponibile da parte del giudicante.
- ☒ È vero, poi, che la formale proposta del mediatore può in alcuni casi agevolare il percorso di potenziale arrivo ad un accordo conciliativo, tuttavia essa non è affatto indispensabile nella logica della soluzione extragiudiziale della controversia. Né è possibile disapplicare le disposizioni che non impongono al mediatore la formulazione di una tale proposta e, a monte, non escludono che gli organismi di mediazione prevedano nei loro regolamenti clausole limitative della facoltà del mediatore di formulare una proposta conciliativa.

Sanzioni. Art. 96 c.p.c.

«L'inottemperanza ingiustificata delle parti (di regola quella convocata, posto che per l'istante sussiste adeguata sanzione ed infatti all'ordine della demandata segue nella quasi totalità dei casi l'introduzione del procedimento di mediazione), all'ordine del giudice ex art. 5 comma II° decr.lgs.28/10, non solo di introdurre, ma di partecipare effettivamente alla mediazione, costituisce sempre grave inadempienza, dalla quale ben può discendere, secondo le circostanze del caso, l'applicazione della sanzione di cui al terzo comma dell'art. 96 cpc». Se la condotta in questione viene tenuta da una P.A. si dispone la trasmissione degli atti alla Procura presso la Corte di Conti per possibile danno erariale ([Trib. Roma 14.7.2016 e 23.2.2017](#))»

Sfratto e mediazione

- ☒ In caso di sfratto per morosità, una volta disposto il mutamento del rito, ex art. 5, comma 4, lettera b, D.Lgs. 28/2010), se le parti non hanno dato corso alla procedura la domanda sottesca all'intimazione di sfratto per morosità deve essere dichiarata improcedibile e può condannarsi alle spese di lite la parte intimante, in quanto questa ha dato avvio al procedimento senza però poi compiere gli adempimenti necessari per la sua prosecuzione ([v. Trib. Mantova 20.1.2015](#)).
- ☒ Qual è la sorte dell'ordinanza provvisoria di rilascio ex art. 665 c.p.c. se il locatore non procede alla mediazione? Viene travolta oppure rimane efficace? Va adottata la stessa soluzione per l'opposizione a decreto ingiuntivo se si ritiene che l'onore gravi sull'opposto, visto che è pacifico che debba essere il locatore-attore a munire di procedibilità la sua domanda di rilascio. Quindi è preferibile ritenere che venga travolta dall'improcedibilità della domanda anche l'ordinanza provvisoria di rilascio ex art. 665 c.p.c.

Mediazione e Opposizione a D.I.

- ☒ Con la sentenza 24629/15 la Suprema Corte, tentando di risolvere un contrasto insorto nella giurisprudenza di merito, ha posto a carico dell'opponente l'onere dell'avvio della mediazione, pena il consolidamento e il passaggio in giudicato del decreto opposto. Ma è sentenza con qualche passaggio poco condivisibile: il creditore si troverebbe gravato dell'obbligo di avviare la procedura di mediazione quando "ancora non si sa se ci sarà opposizione allo stesso decreto ingiuntivo". Non pare così. Interessante comunque il punto sul processo come *extrema ratio*.
- ☒ Il contrasto non è stato però superato. Continuano a porre l'onere a carico dell'opposto [Trib. Firenze, ord. 17.01.2016, 15.2.2016 e 16.2.2016](#); [Trib. Busto Arsizio, sent. 3.02.2016 n. 199](#); [Trib. Grosseto, Sent. 7.06.2016](#); [Trib. Benevento 23.1.2016](#).
- ☒ Per dare certezza ad entrambe le parti sulle conseguenze del mancato avvio della mediazione nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo il giudice potrebbe indicare la parte onerata nel provvedimento che dispone la mediazione ([Trib. Pavia, 26.9.2016 e 20.1.2017](#)).

Giurisprudenza di merito che condivide l'orientamento della Cassazione

- ☒ [Trib. Cosenza 5.5.2016](#)
- ☒ Concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ed il termine per instaurare il procedimento di mediazione la banca opposta evidenziava il mancato esperimento della procedura chiedendo l'improcedibilità della domanda.
- ☒ L'eccezione di improcedibilità della domanda che ha introdotto l'opposizione a decreto ingiuntivo è stata accolta con conseguente consolidamento degli effetti il decreto ingiuntivo ex articolo 653 codice di procedura civile.
- ☒ Questa la motivazione: «l'onere di esperire il tentativo di mediazione deve allocarsi presso la parte che ha interesse al processo e ha il potere di iniziare il processo. Nel procedimento per decreto ingiuntivo cui segue l'opposizione, la difficoltà di individuare il portatore dell'onere deriva dal fatto che si verifica una inversione logica tra rapporto sostanziale al rapporto processuale nel senso che il creditore del rapporto sostanziale diventa l'opposto nel giudizio di opposizione. Questo può portare un errato automatismo per cui si individua nel titolare del rapporto sostanziale che normalmente è l'attore nel rapporto processuale, la parte sulla quale grava l'onere, ma in realtà avendo come guida il criterio ermeneutico e l'interesse del poter introdurre il giudizio di cognizione, la soluzione deve essere quella opposta, invero attraverso il decreto ingiuntivo l'attore ha scelto la via deflattiva coerente con la logica dell'efficienza processuale e della ragionevole durata del processo». Analogamente [Trib. Verbania 22.3.2016](#), [Trib. Reggio Emilia 21.1.2016](#); [Trib. Ascoli Piceno e Tribunale di Firenze, Sez. III civile 30.10.2014](#). In maniera simile [Trib. Caltanissetta 26.8.2016 e Trib. Pavia 20.1.2017](#) hanno dichiarato con sentenza improcedibile l'opposizione a decreto ingiuntivo in cui l'opponente non è comparso in mediazione.

Inutilizzabilità delle dichiarazioni rese in sede di mediazione

- ☒ Sono state ritenute inutilizzabili le dichiarazioni rese in sede di mediazione, considerato il chiaro disposto dell'art. 10 del d. lgs. n. 28/2010 ([Trib. Treviso 10.3.2016](#)).
- ☒ Conseguenze sul diritto di prova di un'interpretazione eccessivamente rigorosa del citato art. 10.

Termini assegnati dal Giudice

Il mancato rispetto del termine assegnato dal giudice per l'instaurazione della mediazione è sanzionato – per la parte attrice – con l'improcedibilità della domanda giudiziale (Trib. Vasto 15.6.2016).

Termine di tre mesi di durata massima

- ☒ Data la natura non processuale del procedimento di mediazione, il termine in questione non è soggetto alla sospensione feriale dei termini (art. 6) e ciò neppure quando il procedimento di mediazione trovi origine da una rimessione dovuta al giudice. Tale soluzione è assolutamente condivisibile in quanto diretta ad impedire ulteriori ritardi nell'eventuale accesso al giudice.
- ☒ Sempre per la sua natura non processuale, il detto termine non rileva neppure ai fini della valutazione della ragionevole durata del processo e della consequenziale applicazione della legge 89/2001 (c.d. legge Pinto) per la richiesta di risarcimento danni allo Stato (art. 7).
- ☒ Se si considera che nelle ipotesi di mediazione obbligatoria con conciliazione fallita il processo subisce inevitabilmente un oggettivo slittamento e che risulta prolungato il tempo complessivo per ottenere il provvedimento giudiziale, pare possibile ritenere non del tutto certa la conformità alla Costituzione ed alla CEDU della disposizione contenuta nell'art. 7, che sembra aggirare o limitare gli obblighi assunti dall'Italia a livello internazionale.
- ☒ Qualche dubbio sembra sorgere con riferimento alla introdotta mancata considerazione ai fini della legge Pinto del termine di almeno tre mesi che intercorre tra la prima udienza del giudizio civile e quella fissata dal giudice che ha disposto la mediazione ex officio o che si accorge che non vi è stato o che non si è concluso il procedimento di mediazione.
- ☒ Non può, invero, non evidenziarsi la differenza tra il caso della mediazione posta in essere prima del giudizio ed il caso della mediazione effettuata a processo in corso.
- ☒ Infatti, non bisogna dimenticare che per la Corte europea dei diritti dell'uomo la pendenza del giudizio ai fini della determinazione della ragionevole durata del processo si ha dal momento del deposito ricorso o dalla notificazione della citazione.

Termine di tre mesi di durata massima

Quesito: cosa succede se il procedimento di mediazione dura più del termine massimo di 3 mesi (dal deposito della domanda di mediazione) fissato dall'art. 6 del d.lgs. 28/2010?

Anche considerato che le disposizioni che prevedono condizioni di procedibilità, costituendo deroga all'esercizio del diritto di agire in giudizio, garantito dall'art. 24 Cost., non possono essere interpretate in senso estensivo (v. Cass. 967/04), deve ritenersi che se il procedimento di mediazione dura più di 3 mesi le parti sono libere di iniziare il giudizio di merito (v. anche la [sentenza del 26 ottobre 2007 n. 355 della Corte costituzionale sull'art. 410 bis comma 2 c.p.c.](#))

Eccezione di parte e rilievo officioso

- ☒ L'eccezione non va esaminata se sollevata dopo la prima udienza (Trib. Verona 8.3.2016)
- ☒ Il Giudice può effettuare il rilievo officioso ex art. 183, comma 4, c.p.c. e quindi prima di concedere i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c. o prima di ammettere i mezzi di prova

Mediazione e domande riconvenzionali

Principali ragioni del NO: a) una diversa soluzione comporterebbe un notevole allungamento dei tempi di definizione del processo, in contrasto con il principio di ragionevole durata dello stesso stabilito dall'art. 111 Cost.; b) le disposizioni che prevedono condizioni di procedibilità, costituendo deroga al diritto di azione, sono di stretta interpretazione; c) l'art. 5 del d. lgs. 28/2010 menziona solo il convenuto quale soggetto legittimato a dedurre il difetto del previo esperimento del tentativo di conciliazione; d) occorrendo che alla mediazione sia demandata l'intera controversia, perché solo in tal modo essa potrà essere definita in via conciliativa, allora si verrebbe a gravare oltremodo la posizione dell'attore qualora si mandassero in mediazione anche le riconvenzionali; e) un'interpretazione conforme alla normativa europea è anch'essa nel senso di escludere la mediazione obbligatoria rispetto alle domande proposte da e nei confronti dei terzi oltre che rispetto alle c.d. domande riconvenzionali inedite, posto che la direttiva 2008/52/CE, costituente criterio guida della legge 69/09, richiamata persino nel preambolo del D.Lgs. 28/10 si prefigge di garantire un miglior accesso alla giustizia promuovendo metodi alternativi di risoluzione delle controversie in materia civile e commerciale "garantendo un'equilibrata relazione tra mediazione e procedimento giudiziario" (art. 1); essa inoltre "cerca di promuovere i diritti fondamentali e tiene conto dei principi riconosciuti in particolare dalla Corte dei diritti fondamentali dell'Unione Europea".

Mediazione e domande verso il terzo chiamato

- ☒ Trib. Mantova 14.6.2016 ha rigettato l'eccezione di improcedibilità del giudizio sollevata dalla difesa della terza chiamata ritenendo che la mediazione debba essere esperita unicamente in relazione alle domande proposte dall'attore nei confronti del convenuto e non con riguardo alle domande proposte da quest'ultimo nei confronti di terzi.
- ☒ Anche Trib. Palermo 27.2.2016 ha rigettato un'analoga eccezione.
- ☒ È forse preferibile intendere l'espressione "chi intende esercitare in giudizio un'azione" come "chi intende instaurare un giudizio", optando per un'interpretazione costituzionalmente orientata e maggiormente conforme allo spirito delle richiamate norme europee.

Competenza territoriale

- ☒ L'organismo di mediazione deve rilevare d'ufficio il proprio difetto di competenza territoriale? E le parti possono fare ricorso ad un organismo di mediazione territorialmente incompetente?
- ☒ In caso di mediazione obbligatoria o giudizialmente prescritta le parti possono derogare ai criteri di competenza territoriale. Se ciò è possibile all'interno del giudizio civile secondo le regole del codice di rito, a maggior ragione deve ritenersi possibile in sede di procedimento di mediazione, che non ha carattere giurisdizionale.
- ☒ Qualora, però, vi sia una domanda presentata da una sola delle parti e l'altra non compaia o eccepisca l'incompetenza territoriale (invece di volere proseguire anche davanti all'organismo incompetente), allora deve ritenersi doveroso il rilievo officioso dell'incompetenza. In base alla nuova previsione normativa anche l'organismo di mediazione dovrebbe infatti verificare ex officio la propria competenza territoriale, dichiarandosi eventualmente incompetente in relazione al procedimento di mediazione. Ciò anche per prevenire conflitti con eventuali altri organismi aditi. In ogni caso, il contraddittorio è utile per eventualmente acquisire il consenso della controparte ad adire l'organismo scelto dall'attore. V. Trib. Milano (sez. IX Civile, est. Buffone) 29 ottobre 2013.

Competenza territoriale

Quesito: se una mediazione viene svolta davanti ad un organismo territorialmente incompetente ed in assenza del consenso delle parti (es. mediazione contumacia), il giudice può (o deve) rilevare il difetto di competenza territoriale?

Se il procedimento di mediazione si è svolto davanti ad un organismo territorialmente incompetente non si è formata una valida condizione di procedibilità della domanda giudiziale, con la conseguenza che va rilevata ex officio l'improcedibilità attuale della domanda e le parti vanno inviate in mediazione. Questa sembra, almeno, la soluzione preferibile.

Riservatezza della mediazione e diritto alla prova

Quesito: la riservatezza del procedimento di mediazione può limitare il diritto alla prova in sede giudiziale?

- ☒ Iniziando da un'ipotesi esemplificativa, si pensi al caso in cui in mediazione il medico dica al paziente che effettivamente ha effettuato una errata manovra operatoria. In questo caso la riservatezza del procedimento di mediazione impedirà di articolare interrogatorio formale o prova testimoniale su questa circostanza?
- ☒ La risposta preferibile è quella negativa in quanto il citato art. 10 impedisce di articolare prove sulle dichiarazioni rese o sulle informazioni acquisite nel corso del procedimento di mediazione, ma non impedisce anche di articolare prove sui fatti oggetto di queste dichiarazioni. Diversamente opinando si verrebbe a compromettere eccessivamente il diritto alla prova. Inoltre, sarebbe ben possibile dire tutto in mediazione per evitare alla controparte di provare in giudizio quelle circostanze.

Altre questioni

- > 702 bis c.p.c.;
- > Corrispondenza oggettiva tra la domanda giudiziale e l'oggetto del tentativo di conciliazione;
- > Mediazione e mancanza di un litisconsorte necessario;
- > Se il convenuto non eccepisce l'improcedibilità il giudice deve fare il rilievo officioso?
- > Ed entro quale momento?
- > Ed anche con il decreto di fissazione dell'udienza su ricorso?
- > Rapporti tra principio della ragionevole durata del processo e principio del contraddittorio.
- > Può disporsi la rinnovazione della citazione o della notificazione della stessa o l'integrazione del contraddittorio per una successiva udienza con contestuale assegnazione del termine per la proposizione dell'istanza di mediazione?
- > Consulenza svolta in mediazione, sua producibilità in giudizio e suo valore.

Novità normativa: Legge Gelli

- ☒ Legge 24/2017 (c.d. Legge Gelli, entrata in vigore l'1 aprile 2017) riformula la cornice applicativa sia della responsabilità penale sia di quella civile della struttura sanitaria nonché dell'esercente la professione sanitaria (artt. 6 e 7)
- ☒ Introduce l'obbligatorio e preliminare espletamento, davanti al giudice competente, di una consulenza tecnica preventiva ai sensi dell'art. 696 bis c.p.c.
- ☒ Il previo accertamento tecnico preventivo (ATP) a fini conciliativi costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziaria, in alternativa al procedimento di mediazione di cui al D.lgs. 28/2010
- ☒ L'attore potrà scegliere tra ATP e mediazione

Rapporto mediazione/atp

- ☒ La mediazione possiede, quale «vantaggio competitivo» rispetto alla procedura ex art. 696 bis c.p.c., la possibilità di effettuare «sessioni separate» in cui non è rispettato il principio del contraddittorio, al quale invece è tenuto il CTU quale ausiliario del giudice.
- ☒ Nel corso delle sessioni separate il mediatore, può venire a conoscenza di dati estremamente utili e non comunicabili alla parte assente, che si rivelano spesso indispensabili per formulare una proposta che possa essere accettata.
- ☒ Dopo l'espletamento dell'ATP le cause di merito devono essere introdotte con il rito sommario di cognizione: si potrebbe desumere che, instaurando ai fini della procedibilità della domanda il procedimento di mediazione, allora non vi sia più l'obbligo di introduzione della lite ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c. (ben potendo optare l'attore per il rito ordinario di cognizione).
- ☒ Necessario impiego della procedura di cui agli artt. 702 bis ss. c.p.c. nel solo caso dell'ATP (e non della mediazione): l'art. 8 comma 3 del nuovo testo normativo prevede che il ricorso ex art. 702 bis c.p.c. vada depositato entro il termine di 90 giorni dal deposito della relazione medica o dalla scadenza del termine perentorio di 6 mesi per l'ultimazione dell'ATP (e ciò a pena di perdita di efficacia della domanda).
- ☒ Se la condizione di procedibilità è soddisfatta attraverso il ricorso alla mediazione, il paziente/attore potrebbe conservare la possibilità di usufruire di due riti a scelta: il rito sommario di cognizione ovvero quello ordinario.

Considerazioni conclusive

- ☒ È da ritenere che, dinanzi alla scelta se esperire la mediazione ovvero l'ATP, si tenderà a preferire quest'ultimo, non soltanto perché la mediazione in materia di responsabilità medica non ha portato grandi risultati in assenza di un accertamento di natura tecnica, ma anche alla luce di due previsioni contenute nel nuovo testo normativo:
 - I. La previsione della partecipazione obbligatoria all'ATP per tutte le parti, comprese le imprese di assicurazione
 - II. Necessaria condanna, in seno al provvedimento che definisce il giudizio, delle parti che non abbiano partecipato all'ATP al pagamento delle spese di consulenza e di lite, indipendentemente dall'esito del giudizio, oltre che ad una pena pecuniaria, determinata equitativamente, in favore della parte che è comparsa
- ☒ L'attore tenderà a preferire l'ATP perché:
 - ☒ nel giudizio di merito sarebbe comunque nominato un consulente d'ufficio
 - ☒ le sue controparti molto probabilmente si costituiranno nel procedimento ex art. 696 bis c.p.c.
 - ☒ la Compagnia di assicurazione probabilmente formulerà una proposta risarcitoria in seguito all'eventuale riconoscimento di responsabilità sanitaria da parte del CTU
 - ☒ in caso di rigetto della sua domanda, potrebbe pure vedersi rimborsate le spese di lite e di CTU (ed avere anche una somma ulteriore) qualora una delle sue controparti non dovesse partecipare all'ATP
- ☒ Condanna obbligatoria e non discrezionale (prevedendo l'art. 8 comma 4 della legge 24/17 che il giudice "condanna" e non che egli "può condannare") e non richiede neppure che chi giudica valuti se questa mancata partecipazione sia o meno giustificata (non essendo richiesto questo tipo di accertamento, a differenza di quanto accade per la mediazione).
- ☒ L'attore non rischia che i tempi si allunghino eccessivamente: il testo normativo prevede un termine massimo di durata del procedimento di sei mesi (e quindi di poco più lungo di quello di tre mesi contemplato per la mediazione).